

Prededuzione del credito del professionista sorto in funzione di precedenti procedure concorsuali

Cassazione civile, sez. VI, 11 novembre 2016, n. 23108. Pres. Dogliotti. Rel. Ragonesi.

Fallimento – Prededuzione – Crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali – Credito del professionista – Verifica del risultato delle prestazioni svolte o della concreta utilità per la massa – Esclusione

Il novellato art. 111, comma 2 l.f. detta un precetto di carattere generale, che per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi "il risultato" delle prestazioni da questi svolte, ovvero della concreta utilità per la massa"

(Fattispecie in tema di riconoscimento della prededuzione per i crediti dei professionisti che assistono il debitore nella redazione del piano e della proposta concordataria. Nel caso in esame la Corte ha cassato la decisione del Tribunale che, in sede di ammissione al passivo del credito del professionista, al fine di riconoscere la prededuzione aveva ritenuto necessaria l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. Secondo la Corte di Cassazione è invece sufficiente che l'attività svolta dal professionista sia "finalizzata" alla presentazione della domanda di concordato).

(Massima a cura di Francesca Dagnino – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 8701/2015 proposto da C.L. nei confronti del Fallimento (omissis) Srl il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

"Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

C.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto reso dal Tribunale di Pescara che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo in prededuzione del Fallimento (omissis) Srl confermando il provvedimento del GD che aveva ammesso il credito vantato dal C. per l'assistenza in favore della fallita nella predisposizione del piano e della proposta concordataria in privilegio, anziché in prededuzione.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. Fall., art. 111, comma 2, in ragione del fatto che il Tribunale riteneva necessaria

l'esistenza dell'ammissione al concordato preventivo per riconoscere prededucibile il credito.

Col secondo motivo di ricorso, poi, contesta l'omessa valutazione della emersione dello stato di insolvenza a seguito della presentazione della domanda per l'ammissione al concordato preventivo L. fall., ex art. 161, depositata precedentemente ad ogni istanza di fallimento.

I motivi da esaminarsi congiuntamente appaiono fondati.

Questa Corte ha già chiarito che il novellato L. fall., art. 111, comma 2, detta un precetto di carattere generale, che per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi "il risultato" delle prestazioni da questi svolte, ovvero della concreta utilità per la massa (Cass. 2264/15; Cass. nn. 8533/013, 1513/014, 8958/014).

Nel caso di specie, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito va riconosciuta la prededuzione essendo stata comunque l'attività svolta finalizzata alla presentazione della istanza di concordato.

Ricorrono i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 20.04.2016.

Il Cons. relatore".

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, riconoscendo la prededuzione al credito del ricorrente già ammesso al passivo; condanna il fallimento al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito riconosce la prededuzione al credito del ricorrente già ammesso al passivo; condanna il fallimento intimato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016.